

FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Fisco internazionale. La tassa per gli stranieri abbienti agevola anche i beni esteri conferiti in un trust

Con il forfait donazioni esenti

Per i neo-residenti diventa più facile la pianificazione patrimoniale

Federico Andreoli
Angelo Busani

La norma che agevola il domicilio in Italia degli stranieri "con alto patrimonio" prende spunto da analoghe norme già vigenti in altri Stati Ue (Regno Unito, Portogallo, Irlanda e Malta), ma il regime italiano presenta aspetti inediti e più favorevoli, in quanto, a latere dei 100 mila euro di tassa una tantum dovuta a titolo di imposta sui redditi, è anche prevista, al ricorrere di determinati presupposti (articolo 1, comma 158, legge 232/2016) una totale esenzione dalle imposte di successione e donazione.

La norma attira

La norma in questione dispone che per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità «dell'opzione» per la tassazione a forfait «esercitata dal dante causa», l'imposta di successione e donazione «è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione». Si tratta, dunque, di un'innovativa esenzione di carattere oggettivo dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito relativamente ai beni situati all'estero.

Dal testo della norma anzitutto si evince che l'esenzione concerne i "beni esteri" di proprietà del soggetto che ha esercitato l'opzione per la tassazione a forfait: la norma fa infatti riferi-

mento al «dante causa» per individuare colui che ha esercitato l'opzione; ne dovrebbe quindi derivare che quest'ultimo, quando si parla di imposta di successione e donazione, deve essere considerato come il soggetto deceduto di una successione ereditaria o come il donante di una donazione.

L'imposta di successione

Per i trasferimenti mortis causa, il comma 158 è quindi fortemente innovativo rispetto alla normativa vigente perché, in base al principio di territorialità dettato dall'articolo 2 del Dlgs 346/1990 (il Testo unico dell'imposta di successione):

- l'imposta di successione è dovuta in Italia sui beni ovunque situati, se il defunto è residente in Italia al momento della morte (comma 2);
- la localizzazione degli attivi rileva solo nel caso in cui il defunto fosse residente all'estero; in tal caso, le imposte di successione sono dovute in Italia solo per i beni esistenti in Italia al momento del decesso (comma 2).

Per i neo-domiciliati, invece, seppur essi siano residenti in Italia, i beni esteri di loro titolarità saranno totalmente sottratti alla tassazione italiana. Tuttavia, visto che per beneficiare dell'esenzione i beni devono restare all'estero, per valutare la convenienza complessiva del nuovo regime italiano,

si dovrà esaminare, caso per caso, qual è il regime applicabile all'eredità dello Stato estero nel quale egli risiede, ovvero, se diverso, nello Stato estero in cui sono localizzati i beni caduti in successione. Tenendo anche in considerazione che alcuni Stati (ad esempio, la Germania) mantengono il diritto di imporre le imposte di successione sui loro (ex) residenti anche per alcuni anni successivi al trasferimento all'estero.

L'imposta di donazione

Se si può dubitare che, in una prospettiva incerta come quella dell'apertura della successione, un'esenzione di natura temporanea (massimo 15 anni) possa essere la leva determinante nella scelta di trasferirsi o meno in Italia, assai maggiore appare, invece, l'impatto che potrebbe avere l'esenzione prevista per le donazioni, in un'ottica di pianificazione patrimoniale. Tale esenzione, infatti, rappresenta una radicale deroga rispetto al principio, esplicitato nell'articolo 2 del Dlgs 346/1990, per il quale sono soggette a imposta di donazione in Italia le donazioni effettuate da soggetti residenti in Italia sui beni e diritti «ancorché esistenti all'estero».

Al riguardo, il primo e principale tema che occorre affrontare è l'individuazione di quali siano le donazioni cui si riferisce la normativa in esame. Certamente, beneficiano dell'esen-

zione le donazioni "dirette" di beni situati all'estero, cioè i trasferimenti espressamente qualificati come "donazione" e rivestiti di forma notarile, e ciò indipendentemente dal fatto che tali atti:

- siano formati in Italia, ovvero all'estero;
- abbiano come beneficiario/donatario un soggetto residente in Italia ovvero non residente.

Tuttavia, il testo e la ratio agevolativa della norma in esame sembrano consentire una sua interpretazione molto ampia. Infatti, dato che la legge utilizza il termine "donazione" senza ulteriore specificazione, appare plausibile ritenere che l'esenzione possa comprendere, oltre alle donazioni "dirette", anche tutte le liberalità "indirette" (come la contestazione di conti correnti o il bonifico bancario a favore di un beneficiario senza il pagamento di contropartite da parte sua) che abbiano a oggetto asset esistenti all'estero.

In sostanza, si abolirebbe in radice ogni discussione sull'assai controverso tema della tassazione delle liberalità diverse dalle donazioni, poste in essere, in Italia o all'estero, a favore di residenti in Italia. Per non parlare dell'esenzione di cui beneficerebbero i conferimenti in trust di "beni esteri", posti in essere da soggetti che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione forfettaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mef. Il tavolo tecnico

Commissione antievasione: oggi parte il confronto

Quello di oggi sarà solo il primo di una serie di incontri che serviranno alla Commissione consultiva per il contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali per fare il punto sulle strategie e i risultati del contrasto all'evasione.

All'incontro parteciperanno il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoa-Schioppa, il viceministro Luigi Casero, il direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi.

A istituire la commissione era stato un decreto del ministro dell'Economia, in linea con l'atto d'indirizzo per il 2017, «per sfruttare al meglio le sinergie esistenti, sia sotto il profilo della analisi del rischio che dell'innovazione tecnologica, due temi chiave per assicurare il contrasto all'evasione», aveva infatti spiegato il ministro Padoa-Schioppa in occasione della presentazione dei risultati dell'agenzia delle Entrate del 2016.

In quell'occasione il ministro aveva sottolineato che «per combattere l'evasione fiscale in modo efficace bisogna capire le diverse sfaccettature. Esistono diversi tipi di evasione e a ogni tipologia corrispondono azioni di contrasto che devono essere parte di una strategia coerente nel suo complesso, ma allo stesso tempo in grado di diversificare in base alle differenti manifestazioni del fenomeno». La Commissione dovrà, quindi, studiare strategie mirate per l'evasione interna, per l'evasione internazionale, per l'evasione delle multinazionali e per quella "digitale".

Fr.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Fisco



PROFESSIONISTI

Prestazione gratuita da spiegare via pec

di Giovanni Petruzzellis

Il tema relativo alle prestazioni rese a titolo gratuito dai pro-

fessionisti è piuttosto ricorrente nel contenzioso fiscale che origina dai rilievi sollevati in sede di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria, basati sulla contestazione della condotta antieconomica del contribuente. Tale considerazione non dovrebbe, tuttavia, prescindere da un'attenta valutazione di merito che tenga debitamente conto dei soggetti destinatari delle prestazioni rese a titolo gratuito, spesso collegati al professionista da vincoli di parentela o di amicizia.

REDDITO D'IMPRESA

Deduzione se l'associazione sportiva è iscritta al Coni

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

I corrispettivi erogati dall'associazione sportiva dilettantistica entro il limite annuo di 200 mila euro sono, per presunzione legale, assoluta, spese di pubblicità. Ma la mancata iscrizione dell'associazione sportiva al Registro del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), anche se obbli-

gatoria solo dal 2008, impedisce di provare l'effettività del proprio status di associazione dilettantistica, può travolgere la deducibilità del soggetto erogatore. Così la sentenza 7202-17 della Cassazione, sesta sezione civile depositata ieri.

La vicenda riguardava un accertamento a una Srl che si è vista recuperare ai fini Ires, Iva e Irap i costi di pubblicità dedotti.

quotidianofisco.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanci. I documenti del Consiglio nazionale dei commercialisti su revisione dei bilanci e relazione unitaria di controllo

Relazione sulla gestione, per il 2016 slitta la valutazione «allargata»

Franco Roscini Vitali

Professionisti, sindaci e revisori, devono prepararsi a redigere le relazioni ai bilanci 2016 tenendo conto delle novità introdotte dal Dlgs 139/15, in materia di redazione del bilancio e 135/16 che ha riscritto le norme sull'attività di revisione.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso due strumenti di lavoro in vista delle scadenze dei bilanci 2016.

Il primo documento «La relazione di revisione dei bilanci 2016» sintetizza le novità relative ai bilanci che si riflettono sulla relazione, presentandone un modello aggiornato.

Il paragrafo introduttivo, riferito alla composizione del bilancio, deve menzionare anche il

«rendiconto finanziario» nei casi in cui è presentato per obbligo di legge: sono esonerate le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese. Medesimo richiamo deve essere presente nel paragrafo che contiene il giudizio.

Il documento, poi, rammenta che il Dlgs 139/15 ha modificato l'articolo 14 del decreto 39/10, in materia di revisione legale, con riferimento al giudizio relativo alla relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. Infatti, oltre al giudizio di coerenza con il bilancio, già previsto, è richiesto al revisore un giudizio sulla «conformità alle norme di legge», nonché «una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del-

l'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione», nel qual caso devono essere «fornite indicazioni sulla natura di tali errori».

Il Cdccc ritiene la norma non applicabile alle relazioni di revisione relative ai bilanci 2016 perché la nuova elaborazione del principio di revisione Isa Italia 720.B, che si occupa del giudizio di coerenza, è ancora in corso.

Altra area critica riguarda l'applicazione ai bilanci 2016 dell'articolo 2423-ter, comma 5, Codice civile che chiede, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, l'indicazione dell'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

La norma di legge stabilisce che, se le voci non sono compa-

rabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate: la non comparabilità, l'adattamento o la sua impossibilità, devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

In effetti, con la prima applicazione delle nuove norme sul bilancio, gli adattamenti dei dati dell'esercizio precedente possono essere numerosi e, in alcuni casi significativi: il problema è se la relazione di revisione debba contenere specifici richiami di informativa in base a quanto prevede l'Isa Italia 706.

Il Cdccc, premesso che il revisore è libero di inserire nella sua relazione i richiami di informativa che ritiene opportuni, risponde negativamente. Infatti, in generale, il principio di revisione Isa Italia 710, sui dati corrispondenti, esclude che il revisore faccia riferimento ai dati corrispondenti, correttamente presentati, salvo che in poche definite circostanze, fra cui non rientra quella dei dati corrispondenti adattati.

Infine, considerando che la

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parere. Il Garante della privacy chiede di rafforzare le misure di sicurezza nella trasmissione dei dati all'Uif

Antiriciclaggio, dati personali da «blindare»

Giovanni Parente

Un sì ma con otto condizioni. Nel promuovere lo schema di decreto legislativo (ora all'esame delle commissioni parlamentari) che recepisce la quarta direttiva anticiclaggio, il Garante della privacy chiede al Governo di intervenire per apportare misure in grado di assicurare la protezione dei dati personali. Vediamo le principali.

Prima di tutto c'è il fisco in arrivo all'Uif (l'Unità di informa-

zione finanziaria). L'Authority guidata da Antonello Soro chiede, infatti, di individuare misure idonee a garantire la protezione dei dati personali nelle comunicazioni da parte degli operatori finanziari ma anche in relazione alla tenuta e agli accessi alla banca dati. Correttivi da adottare proprio «sentito il Garante».

Altro nodo su cui si gioca una partita molto delicata è quello dello Scipaf, ossia il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi

nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Lo schema di Dlgs contempla, infatti, la possibilità di consultare l'archivio qualora emergano perplessità sui dati identificativi forniti dal cliente nello svolgimento dell'adeguata verifica. Sul punto, il parere della Privacy chiede di arrivare a un provvedimento concordato per individuare «presupposti, le categorie di soggetti che vi possono accedere, le procedure di abilitazione dei soggetti obbligati e da-

ti oggetto di riscontro per la verifica della veridicità dei dati forniti». Strettamente connessa è la consultazione di altre banche dati pubbliche consultabili su cui l'Authority chiede di precisare quali debbano essere o eventualmente dirimovere il rinvio considerata già la possibilità di accesso allo Scipaf.

Anche sulla conservazione dei dati arriva la richiesta di ridurre la previsione del testo normativo (in cui si parla di «almeno dieci anni») inserendo «un termine certo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PARADIGMA
Ricerca e cultura d'impresa

I prossimi eventi in programma

Le ispezioni ANAC in materia di anticorruzione, trasparenza e incarichi

Roma, 3 aprile 2017
Hotel Bernini Bristol

Cons. Stefano Toschei TAR Lazio, Avv. Mariastefania De Rosa Avvocato - già funzionario giuridico ANAC, Guardia di Finanza*

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza, relatore in attesa di conferma

Il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

Roma, 3 e 4 aprile 2017
Marriott Grand Hotel Flora

Avv. Daniela Anselmi Anselmi & Associati Law Lab, Avv. Harald Bonura Bonura Fonderico Studio Legale, Avv. Irene Bui Chiomenti, Avv. Marco Catalano Studio Irrera Avvocati Associati, Dott. Arduino D'Anna AGCM, Prof. Avv. Ivan Demuro Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Prof. Avv. Domenico Gaudiello Università LUM "Jean Monnet", Cons. Vincenzo Loplatto Consiglio di Stato, Prof. Avv. Arturo Maresca Sapienza Università di Roma, Avv. Alessandro Paone LabLaw Studio Legale, Avv. Antonio Papi Rossi Studio Legale Amministrativisti Associati, Dott. Carlo Pezzi Ravenna Holding, Avv. Mario Roli BonelliErede, Avv. Dario Scimè Studio Legale Scimè

Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche dopo il nuovo Testo Unico

Roma, 4 aprile 2017
Hotel Bernini Bristol

Cons. Giancarlo Astegiano Corte dei Conti, Avv. Marco Catalano Studio Irrera Avvocati Associati, Prof. Avv. Arturo Maresca Sapienza Università di Roma, Avv. Alessandro Paone LabLaw Studio Legale, Prof. Avv. Giampiero Praia Università Roma Tre, Avv. Marco Rossi Dipartimento della Funzione Pubblica, Prof. Avv. Domenico Mezzacapo Sapienza Università di Roma

La mobilità nazionale e internazionale di dipendenti e collaboratori

Milano, 4 aprile 2017
Grand Hotel et de Milan

Avv. Giuseppe Marianetti Deloitte, Avv. Antonella Negri BonelliErede, Prof. Avv. Massimo Pallini Università degli Studi di Milano, Avv. Annalisa Reale Chiomenti, Avv. Angelo Zambelli Grimaldi Studio Legale

La disciplina anticorruzione e trasparenza nelle società pubbliche nelle Linee Guida ANAC e nella recente evoluzione normativa

Roma, 5 aprile 2017
Hotel Bernini Bristol

Avv. Angelita Caruocciolo Esperta di Anticorruzione e Trasparenza, Avv. Domenico Ielo BonelliErede, Cons. Mauro Orefice Corte dei Conti, Cons. Emiliano Raganella TAR Calabria, Cons. Massimo Santini TAR Lazio, Cons. Stefano Toschei TAR Lazio

Privacy e trattamento dei dati


Roma, 5 e 6 aprile 2017
The Westin Excelsior

Dott.ssa Augusta Iannini Garante per la Protezione dei Dati Personali, Avv. Luca Bolognini ICT Legal Consulting, Avv. Alessandro Cecchetti Colin & Partners, Avv. Giulio Coraggio DLA Piper, Dott. Cesare Maria De Santis Puzzone PRIMAe, Prof. Avv. Alessandro Del Ninno LUISS Guido Carli di Roma, Avv. Valentina Frediani Colin & Partners, Avv. Francesca Gaudino Baker & McKenzie, Avv. Laura Liguori Portolano Cavallo Studio Legale, Avv. Melissa Marchese Gianni, Origoni, Crippa, Cappelli & Partners, Avv. Nadia Martini Ródi & Partner, Prof. Avv. Michele Martoni Università di Bologna, Avv. Rocco Panella NCTM Studio Legale Associato

La funzione di compliance e l'agenda delle priorità

Roma, 6 aprile 2017
Hotel Bernini Bristol

Avv. Andrea Bonante Moncler, Dott. Antonio Cavallaro Takeda Italia, Avv. Lucia Filippi UBS Investment Bank, Dott. Riccardo Giannetti PsFeA - Certification Body, Avv. Andrea Lenzi PWC - TLS, Avv. Gennaro Mallardo Eni, Dott.ssa Raffaella Perfetti Gruppo BPER Banca, Dott. Pierfilippo Rossetti Leonardo, Avv. Maurizio Rubini Lottomatica, Avv. Walter Vasselli Ilva



Videoconferenza

Alcuni eventi saranno trasmessi anche in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet.

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686 • www.paradigma.it • info@paradigma.it

